

red - Con O.M. 37/2014 il Miur fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado per l'a.s. 2013/14. Le indicazioni per i candidati con DSA o BES

1. **La Commissione d'esame** – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, **terrà in debita considerazione**

le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine **il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio** di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 **il Piano Didattico Personalizzato o altra**

documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

[da www.dida.orizzontescuola.it Documento del 15 Maggio: l'allegato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento]

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Seguici su Facebook, news in tempo reale

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni **finalizzate a rendere sereno** per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di **alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)**, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato**, in particolare,

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

[L'ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato 2014 - Lo speciale di OrizzonteScuola.it sugli Esami di Stato 2014](#)

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più importanti.

20 maggio, 2014 - 06:51 - Categoria:

▪ *esami di stato II grado*

Versione

Erasmus Modica – Nei precedenti post sono stati discussi la struttura del Documento del 15 Maggio e l'allegato da inserire per gli alunni con disabilità. In questo post si prenderà in considerazione l'allegato che bisogna inserire nel Documento, nel caso in cui nella classe fosse presente un allievo con disturbi specifici di apprendimento.

Così come detto nel caso degli studenti con disabilità, anche le informazioni relative agli studenti con DSA sono **sono assolutamente riservate** e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con DSA. Si ricorda che non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e quindi può essere letto da chiunque; inoltre si ricorda di non apporre per nessuna ragione la sigla "DSA" accanto al nome dell'alunno, quando esso viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati.

Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA vanno invece inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso.

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.

Prima di passare in rassegna le sezioni dell'allegato per gli alunni con DSA, si ricordano di seguito i principali riferimenti normativi in materia di DSA

- L. 170/2010 - *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- Decreto N. 5669/2011
- O.M. 42/2011 art.12 c.8 - *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011*
- O.M. 40/2010 art.12 c.7 – *Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo*

- O.M. 44/2010 art. 12 - *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010*
- Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 - *Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA*
- O.M. 40/2009 art. 12 - *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009*
- C.M. 28 maggio 2009 - *Anno Scolastico 2008-2009 - Esami di Stato per alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento DSA.*

L'allegato al Documento del 15 maggio per l'alunno con disturbi specifici di apprendimento deve avere delle sezioni descrittive e dettagliate, utili ai fini della conduzione serena degli Esami di Stato.

Le sezioni che devono essere presenti nell'allegato sono di seguito elencate:

- presentazione dell'alunno;
- diagnosi medico-specialistica;
- descrizione dell'operato all'interno del gruppo classe;
- sintesi del profilo funzionale dell'alunno;
- metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo;
- strumenti di verifica adottati;
- criteri di verifica adottati;
- modalità previste per lo svolgimento delle prove.

La sezione fondamentale per la Commissione è quella relativa alle indicazioni per le prove degli Esami di Stato. Per tale ragione è bene non trascurare di indicare se:

- sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
- è necessario che un commissario legga all'alunno il testo della prova;
- è necessario l'uso di registrazioni vocali;
- è necessaria una data strumentazione per l'ascolto;
- sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell'alunno);
- sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell'alunno);
- è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l'alunno;
- è necessario l'uso di particolari font per la redazione della prova da somministrare;
- è fondamentale l'uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d'esame.

A sua volta, a questo allegato sarà allegata la seguente documentazione:

- certificazione di diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari utilizzati durante le prove d'esame;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio.

Di seguito viene proposto un modello di allegato.

Modello DSA DOC - Modello DSA PDF

Documento del 15 maggio: consigli utili per la stesura di questo importante atto del Consiglio di Classe
Documento del 15 maggio: l'allegato da inserire per gli alunni con disabilità

Category:

Esami di Stato II ciclo,

Disturbi specifici di apprendimento

Versione stampabile

Erasmus Modica - Il Documento del 15 Maggio è un atto stilato dal Consiglio delle Classi Quinte della Scuola Secondaria di Secondo Grado in base alle indicazioni del **D.P.R. 323/98** e prodotto entro il 15 maggio per la successiva affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica (*art. 5 c. 2*).

Nel documento devono essere presenti i **contenuti**, i **metodi**, i **mezzi**, gli **spazi** ed i **tempi del percorso formativo**, nonché i **criteri**, gli **strumenti di valutazione** adottati e gli **obiettivi raggiunti** (*art. 5 c. 2*)

Anche se non è una prassi consolidata per varie ragioni, la normativa prevede la **consegna del documento a ciascun candidato** che parteciperà all'Esame di Stato, compresi i candidati esterni che sono abbinati alla classe, come espressamente riportato all'*art. 5 comma 2*.

Le Commissioni degli Esami di Stato sono obbligate a considerare il Documento del 15 Maggio come uno strumento di **orientamento** e come un **vincolo** per la predisposizione della terza prova scritta e per la conduzione del colloquio orale (*Art. 4, c. 5 - Art. 5, c. 7*).

Infatti, sempre nel predetto DPR, all'articolo 5 comma 3 è possibile leggere che *«la commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispose collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascuna componente»*.

I Consigli di Classe quindi hanno un'autonomia nella formulazione del Documento, purché esso contenga tutte le informazioni menzionate all'interno del DPR 323/98. Sarà loro cura inserire all'interno di questo atto tutte le informazioni sul percorso formativo della classe, utili a orientare le Commissioni nelle varie fasi dell'Esame di stato.

Di seguito vengono proposte e descritte alcune sezioni ritenute imprescindibili all'interno di un generico Documento del 15 Maggio, senza pretesa di esaustività e senza tener conto delle singole specificità dei vari Istituti d'Istruzione Secondaria di Secondo Grado, nel qual caso sarà compito dei Consigli di Classe l'inserimento di opportune sezioni descrittive.

La prima parte del documento deve contenere delle **informazioni di carattere generale sull'Istituzione Scolastica** di appartenenza, in particolare sulle finalità generali dell'Istituto, sul territorio in cui esso opera, eventualmente e se necessario sullo sviluppo storico dello stesso. Qualora l'evoluzione storica dell'Istituto non dovesse presentare informazioni rilevanti per la Commissione, è bene evitarne l'inserimento per non appesantire il documento.

La seconda parte deve essere dedicata alla descrizione dell'**evoluzione storica della classe**. Elemento fondamentale di questa parte è la tabella che presenti le *variazioni del consiglio di classe* almeno dell'arco del triennio, in modo tale che la Commissione possa rendersi conto dell'eventuale presenza di una forte instabilità dello stesso, che genera spesso delle problematiche nel percorso formativo degli studenti.

Sempre in questa sezione può essere inserito il **quadro del profilo della classe**, in cui possono essere inserite informazioni sulla classe relative a:

- composizione;

- provenienza territoriale;
- osservazioni sulle dinamiche relazionali;
- osservazioni generali sul percorso formativo;
- presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline;
- osservazioni sul metodo di studio;
- livelli generali raggiunti.

La terza sezione del documento può essere dedicata alle tematiche relative alla **programmazione collegiale del Consiglio di Classe** e al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione iniziale.

A tal proposito è importante che la sezione riporti gli **obiettivi di apprendimento** (in particolare *riferiti all'ultimo anno di corso*) suddivisi nelle varie *aree di pertinenza* (area cognitiva; area metodologica; area psico-affettiva; area logico-argomentativa; area linguistica e comunicativa; area storica, umanistica e filosofica; area scientifica e matematica) e per ciascuno di essi è bene indicare il livello di raggiungimento da parte della classe.

Una parte di tale sezione va dedicata alle **metodologie didattiche** e agli **strumenti didattici funzionali all'insegnamento**. In essa il Consiglio di Classe potrà descrivere:

- le metodologie didattiche adoperate;
- gli interventi relativi al miglioramento del metodo di studio;
- eventuali personalizzazioni e individualizzazioni;
- eventuali attività di recupero curricolare o extracurricolare;
- gli strumenti didattici utilizzati (lavagna di ardesia, LIM, PC, tablet, CD-ROM; DVD-ROM, software applicativi, App, Dispense, Video, etc.).

Sempre in tale ambito sarà possibile inserire le osservazioni circa lo **sviluppo di eventuali percorsi interdisciplinari**, l'eventuale periodo di sviluppo, il numero di ore dedicato e le discipline coinvolte nella trattazione del percorso.

Sarà possibile terminare questa sezione con una presentazione di tutte le **attività extra-curricolari** a cui hanno partecipato gli studenti della classe (tirocini, ricerche, stages, gemellaggi, visite guidate, viaggi d'istruzione, oroggetti, concorsi, etc).

La quarta sezione, particolarmente importante, può essere dedicata alle **verifiche** e alle **valutazioni**. Il Consiglio di Classe dovrà dettagliare le tipologie di verifiche effettuate durante l'anno scolastico, facendo riferimento all'uso di eventuali verifiche diagnostiche, formative, sommative e finali, adottate in coerenza con quanto esplicitato nel P.O.F. dell'Istituto. Inoltre, devono essere presentate nel dettaglio le tipologie di prove di verifica a cui gli studenti sono stati sottoposti (prove tradizionali, prove strutturate, prove semi-strutturate). Le griglie di valutazione delle singole discipline potranno essere raccolte in un allegato unico, ovvero possono essere inserite all'interno di ciascun consuntivo di ogni singola disciplina.

Sempre in questa sezione possono essere inseriti i **parametri relativi alla valutazione finale**, cioè gli elementi che il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno valutare per esprimere un giudizio complessivo su ogni singolo alunno (comportamento, livelli di partenza, risultati delle prove, osservazioni relative alle competenze trasversali, raggiungimento degli obiettivi generali, impegno, etc.)

La quinta sezione del documento può invece essere dedicata alle **attività programmate dal Consiglio di Classe per l'Esame di Stato**. Qui possono essere inserite tutte le informazioni relative alle varie

simulazioni della prima, della seconda e della terza prova effettuate nel corso dell'anno scolastico. In particolare per la prima prova scritta è bene indicare le tipologie proposte (analisi e commento di un testo letterario o di poesia; analisi e commento di un testo non letterario; stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale) e gli aspetti considerati nella valutazione della prova (correttezza e proprietà nell'uso della lingua; possesso di conoscenze relative all'argomento scelto e al quadro generale di riferimento; organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e personale; coerenza di stile; capacità di rielaborazione di un testo; etc.).

Le altre prove, essendo specifiche per indirizzo, dovranno anch'esse riportare le varie tipologie somministrate, nonché i criteri di valutazione delle stesse con opportuna griglia dettagliata dei punteggi in quindicesimi.

Particolarmente dettagliata dovrà essere la parte relativa alla descrizione delle simulazioni della **terza prova scritta**. Essa deve riportare le date delle simulazioni, le discipline coinvolte e le tipologie utilizzate. Ciascuna tipologia deve riportare la relativa griglia di valutazione, elemento fondamentale per la Commissione degli Esami di Stato. Tutte le simulazioni devono essere allegate al Documento del 15 Maggio, al fine di orientare la Commissione.

Si può concludere questa sezione con le informazioni relative alla **conduzione del colloquio** degli Esami di Stato. Sarà bene ribadire, dato che il documento verrà consegnato agli alunni, che il colloquio è suddiviso in tre parti (argomento scelto dal candidato; argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell'ultimo anno di corso; discussione degli elaborati relativi alle prove scritte) e indicare i suggerimenti dati dal Consiglio di Classe inerenti allo sviluppo dei percorsi interdisciplinari (ad esempio: presentazione in un tempo massimo di 15-20 minuti, limitazione a tre o quattro discipline coinvolte nel percorso, correttezza delle informazioni e riferimenti, etc.).

Anche per il colloquio orale deve essere proposta una griglia di valutazione che verrà valutata ed eventualmente adottata dalla Commissione degli Esami di Stato.

Conclusa la parte generale del Documento del 15 Maggio è bene fornire una serie di allegati importanti per le Commissioni. Di seguito vengono elencati i principali:

- consuntivi delle singole discipline che devono contenere le seguenti informazioni:
 - profilo della classe,
 - raggiungimento degli obiettivi,
 - contenuti dettagliati proposti durante l'anno scolastico (il classico programma svolto),
 - metodologie didattiche,
 - materiali didattici utilizzati,
 - tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione.
- testi delle simulazioni della prima prova scritta con relative griglie;
- testi delle simulazioni della seconda prova scritta con relative griglie;
- testi delle simulazioni della terza prova scritta con relative griglie;
- griglia di valutazione del colloquio.

Data l'importanza del documento, è fondamentale essere il più dettagliati possibili, ma concentrando l'attenzione sulle informazioni utili per comprendere l'effettivo percorso formativo della classe. Si consiglia quindi di evitare ridondanze e informazioni del tutto inutili per la Commissione.

Documento del 15 maggio: modello della parte generale e modello del consuntivo disciplinare

Documentazione da predisporre per la commissione degli Esami di Stato per gli alunni con disabilità

Documento del 15 maggio: l'allegato da inserire per gli alunni con disabilità

Documento del 15 Maggio: l'allegato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento

Categorie:

Esami di Stato II ciclo,

Normativa scolastica

Erasmus Modica - Nel post "**Documento del 15 maggio: consigli utili per la stesura di questo importante atto del Consiglio di Classe**" è stato presentato il documento del Consiglio di Classe che raccoglie tutte le informazioni utili all'iter educativo e didattico della classe, nonché le modalità di svolgimento delle simulazioni delle prove degli Esami di stato.

Nel caso degli studenti con disabilità si ricorda che le loro informazioni sono **assolutamente riservate** e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con disabilità. Si ricorda che non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e quindi può essere letto da chiunque; inoltre si ricorda di non apporre **per nessuna ragione** il simbolo "**H**" accanto al nome dell'alunno con disabilità, quando esso viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati.

Tutte le informazioni relative agli studenti con disabilità vanno invece inserite in una **relazione**, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso.

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, generalmente preparato dal Docente Specializzato per le Attività di Sostegno e discusso in sede di consiglio di classe per la stesura del Documento del 15 maggio, riveste un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.

Infatti all'articolo 6 del **D.P.R. 323/1998** è possibile leggere che *«La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C., relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, per i candidati che ne hanno bisogno, prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza. Tali prove possono consistere: - nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; - nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti»*. Inoltre, all'interno

dell'**Ordinanza Ministeriale 90/2001** ritroviamo che «*Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno e previste nel PEI*» e, all'articolo 15 comma 3 della stessa O.M., leggiamo che «Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali».

L'allegato al Documento del 15 Maggio relativo a ogni alunno con disabilità deve quindi contenere le seguenti parti:

- **una presentazione con riferimento alla diagnosi;**
- **le stesse indicazioni inserite nel documento della classe, ma riferite alla situazione del singolo alunno;**
- **una descrizione delle tipologie di prove che vanno anche allegate;**
- **una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato**(presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.);
- **le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle prove scritte e orali** (bisogna indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli altri studenti);
- **la richiesta delle prove d'esame che siano coerenti con il percorso differenziato**(ai fini del conseguimento dell'attestato valido come credito formativo).

A tal proposito bisogna effettuare una distinzione tra i candidati che hanno seguito una *programmazione differenziata* e i candidati che hanno seguito una *programmazione paritaria con obiettivi minimi*.

Nel caso dell'allegato relativo a candidati con **programmazione differenziata** il Consiglio di Classe dovrà specificare quali prove differenziate, in coerenza con il P.E.I., sono state progettate e somministrate durante il corso dell'ultimo anno scolastico. Vanno sempre inserite le informazioni relative:

- alla frequenza della somministrazione delle stesse;
- a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;
- ai momenti della somministrazione, specificando eventualmente le motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere momenti diversi da quelli scelti per l'intera classe;
- ai tempi di esecuzione delle prove stesse, specificando il perché dell'eventuale aumento o diminuzione del tempo concesso;
- ai luoghi di somministrazione delle prove, specificando eventualmente le motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a quelli in cui hanno svolto le prove compagni di classe;
- ai supporti di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno o dell'Educatore;
- ai supporti da parte di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, igienico-sanitari, etc.);
- alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).

Si può concludere la relazione con una richiesta (motivata) alla Commissione degli Esami di Stato relativa all'eventuale svolgimento di tutte le prove d'esame in una sola giornata, oppure con orario ridotto, con eventuali supporti anche di natura tecnologica, etc.

Si ricorda che i Consigli di Classe devono esplicitamente indicare la necessità della presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, ma si ricorda che sarà la Commissione degli Esami di Stato a nominare tale docente, non il Consiglio di Classe. Ovviamente, la prassi vuole che le

Commissioni nominino sempre il Docente Specializzato che ha seguito l'iter educativo-didattico dell'alunno nel corso dell'anno scolastico.

Nel caso dell'allegato relativo ai candidati che hanno seguito una **programmazione paritaria con obiettivi minimi** il Consiglio di Classe dovrà specificare quali prove equipollenti sono state progettate e somministrate durante il corso dell'ultimo anno scolastico. Vanno sempre inserite le informazioni relative:

- alla frequenza della somministrazione delle stesse;
- a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;
- ai tempi di esecuzione delle prove stesse, specificando il perché dell'eventuale aumento o diminuzione del tempo concesso;
- ai luoghi di somministrazione delle prove, specificando eventualmente le motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a quelli in cui hanno svolto le prove compagne di classe;
- ai supporti di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno;
- ai supporti da parte di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, etc.);
- alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).

Si precisa che le prove scritte, essendo equipollenti a quelle assegnate dal MIUR agli altri candidati, sarà la Commissione a predisporla secondo quanto previsto dalla normativa vigente e garantendo all'alunno la possibilità di scelta tra tutte le tipologie che vengono garantite agli altri. Non bisognerà dimenticare di indicare espressamente l'eventuale richiesta di tempi più lunghi per tutte le prove o solo per alcune, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 16, comma 3 (*«Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione»*).

Categorie:

Esami di Stato II ciclo,

Normativa scolastica